SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 754)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BALBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1977

Esenzione fiscale per furgoni ad uso promiscuo

ONOREVOLI SENATORI. — L'intento del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, era quello di fronteggiare l'esigenza di introiti ulteriori da parte dell'Erario.

Si è pensato, quindi, da parte del Governo di imporre una sovrattassa sulle auto di lusso.

A parte che tale criterio era di per sè inadeguato a consentire di dedurre la maggiore capacità contributiva, esso era basato sul convincimento che qualsiasi automobile mossa da motore diesel dovesse essere considerata auto di lusso.

Non si è tenuto conto del fatto che, pur costando di più, le automobili fornite di motore diesel sono tradizionalmente automobili destinate di massima al trasporto di cose, che soltanto la strana quanto improvvida differenza di prezzo tra benzina ed olio combustibile per autotrazione ha fatto preferire anche per il trasporto di persone.

Partento da queste premesse, il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, non ha ritenuto di escludere dall'onere della sovrattassa quegli automezzi che, sebbene azionati da un motore diesel, erano prevalentemente strumento di attività lavorativa, quella appunto che per estrinsecarsi necessita del trasferimento sul luogo di lavoro non solo del materiale occorrente ma anche dei lavoratori.

Non ha tenuto conto cioè di quella larga fascia di automezzi che l'industria produce e gli altri comparti produttivi adottano per il trasporto promiscuo di persone e cose.

L'evidente disparità creata con il citato decreto-legge (peraltro non eliminata con la legge di conversione) si aggrava, se si pensa ai veicoli dello stesso tipo ma « ad uso campeggio » ed ai « fuoristrada di lusso » che pure godono di esenzione.

D'altra parte, non si può pensare che il nostro disegno di legge consenta evasioni facili, in quanto i veicoli da noi individuati nell'articolo unico, che segue, sono tali da consentire non solo la esatta individuazione del tipo di veicolo ma anche la sua destinazione funzionale ad uso lavorativo.

Pertanto, mirando il nostro disegno di legge alla sanatoria di una discriminazione in atto dallo scorso ottobre, lo riteniamo meritevole di rapida approvazione e di unanime consenso.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I furgoni di proprietà di imprese destinate al trasporto promiscuo di persone o cose aventi portata netta superiore a quintali 6, purchè muniti di licenza per il trasporto delle merci, sono esenti dall'obbligo di pagamento della sovrattassa di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786.

Della stessa esenzione godono i doppi cabinati di proprietà delle imprese aventi tutte le caratteristiche, tecniche e di uso, di cui al comma precedente.